



COMUNE DI CHAMPORCHER
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE CHAMPORCHER
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



S T A T U T O C O M U N A L E

S T A T U T S M U N I C I P A U X

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 6 dicembre 2004
Pubblicato nel 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 2 dell'11 gennaio 2005*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30 novembre 2006
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 2 del 9 gennaio 2007*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13 marzo 2008
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 16 del 15 aprile 2008*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 18 agosto 2010
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 42 del 12 ottobre 2010*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30 ottobre 2015
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 51 del 22 dicembre 2015*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 5 maggio 2016
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 23 del 31 maggio 2016*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 7 febbraio 2018
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 10 del 6 marzo 2018*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 18 giugno 2020
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 44 del 21 luglio 2020*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dell'11 giugno 2025
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. [] del [] 2025*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1** Principi fondamentali
- art. 2** Territorio
- art. 3** Stemma e gonfalone
- art. 4** Lingua francese e dialetto franco-provenzale
- art. 4bis** Pari opportunità

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA

- Art. 5** Partecipazione popolare
- Art. 6** Valorizzazione associazioni
- Art. 7** Assemblee consultive
- Art. 8** Interventi nei procedimenti
- Art. 9** Istanze
- Art. 10** Petizioni
- Art. 11** Proposte
- Art. 12** Referendum consultivo
- Art. 13** Effetti del referendum consultivo

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

- art. 14** Organi di governo
- art. 15** Consiglio comunale
- art. 16** Competenze del consiglio
- art. 17** Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
- art. 18** Consiglieri comunali
- art. 18bis** Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
- art. 19** Gruppi consiliari
- art. 20** Commissioni consiliari
- art. 21** Giunta comunale
- art. 22** Competenze della giunta
- art. 23** Funzionamento della giunta
- art. 24** Il Sindaco
- art. 25** Competenze del Sindaco
- art. 26** Vicesindaco

TITOLO IV UFFICI DEL COMUNE

- art. 27** Segretario comunale
- art. 28** Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi
- art. 29** Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 30** Commissioni consultive
- art. 31** Pubblicazione degli atti on line
- art. 31 bis** Sistemi di comunicazione con il cittadino

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

- Art. 32** Principi

**TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE**

art. 33 Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose

**TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA**

art. 34 Statuto e sue modifiche

art. 35 Regolamenti

**TITOLO VIII
NORME FINALI**

art. 36 Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. La comunità di Champorcher, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, dello statuto della Valle d'Aosta, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
3. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro uguaglianza, della parità tra uomini e donne, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale, comunitario rispetto a quello comunale.
4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale.
5. Il comune promuove, tramite la sua azione:
 - Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini.
 - Lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della propria comunità.
 - Il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per garantire la permanenza della popolazione nel suo luogo di origine.
 - La conservazione e la valorizzazione delle tradizioni locali, delle usanze, dei costumi, del dialetto franco-provenzale ai fini del mantenimento delle identità linguistica e culturale della comunità.
 - La tutela e la valorizzazione sostenibile delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio.
 - la promozione e lo sviluppo del turismo e della pratica sportiva.
6. Il Comune esercita le funzioni attribuitegli anche nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Art. 2 Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Le Buissonney, Le Perrier, Chez-Dogier, Chez-Blanc, Le Salleret, L'Outre-Léve, Le Parié, Le Moulin, Les Creux, Veranzaz, Le Loré, Vigneroise, Vailly, Le Mellier, Le Coudreyt, Le Grand-Rosier, Le Petit-Rosier, Le Château, Le Gontier, Le Garavet, Le Bron, L'Arbussey, Le Coulin, Le Grand- Mont- Blanc, Le Petit- Mont- Blanc, Le Perruchon, Le Ronchas, Le Chardonney, Chez-Gail, Le Vignat, costituiscono la circoscrizione del Comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 68,46 e confina con i comuni di Pontboset, Valchiusa, Valprato Soana, Cogne, Fénis, Champdepraz, Issogne.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Champorcher e con lo stemma concesso con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1988, n. 276.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1988, n. 276.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione dell'amministrazione comunale.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da regolamento comunale.

Art. 4

Lingua Francese e dialetto franco-provenzale

1. Nel Comune di Champorcher la lingua francese è pienamente parificata a quella italiana.
2. Il Comune riconosce piena dignità al dialetto franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione ed ammette per l'attività degli organi e degli uffici il libero uso di esso, unitamente all'italiano e al francese.

Art. 4 bis

Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, valorizza la cultura della differenza anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 5

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.
3. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell'azione amministrativa e favorire la partecipazione popolare, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 37 comma quinto della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54.

Art. 6

Valorizzazione associazioni

1. Il Comune valorizza il libero associazionismo anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa.
2. Le libere associazioni, per fruire del sostegno del comune, devono presentare apposita richiesta ai sensi del regolamento comunale in materia.

Art. 7

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi cui partecipano gli organi comunali o i loro delegati.
2. Le assemblee generali sono convocate dal Sindaco:
 - a) di sua iniziativa;
 - b) su proposta di 5 Consiglieri comunali;
 - c) su proposta di n. 75 elettori, di norma, entro 60 giorni dalla richiesta.
3. Possono indirsi, senza particolari formalità, assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale.

Art. 8
Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza od il numero dei destinatari o la loro indeterminata natura lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 9
Istanze

1. Ogni interessato può rivolgere al Sindaco istanza in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa comunale.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, sentiti se necessario gli organi competenti.

Art. 10
Petizioni

1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, così come le associazioni, possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di competenza comunale.
2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità con regolamento approvato dal Consiglio comunale.
3. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari procede all'archiviazione con provvedimento motivato.
4. In difetto di risposta, ciascun Consigliere può chiedere la discussione della petizione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 11
Proposte

1. 90 elettori del Comune di Champorcher possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. Le proposte sono trasmesse dal Sindaco all'organo comunale competente per i provvedimenti del caso.
3. L'organo competente, istruito il procedimento, provvede entro 60 giorni a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.
4. I Consiglieri comunali hanno sempre potere di proposta verso il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale.

Art. 12
Referendum consultivo

1. Il comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di partecipazione attiva del cittadino. Hanno diritto di partecipare al voto tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Champorcher che abbiano compiuto la maggiore età alla data di svolgimento del referendum.
2. Il referendum può riguardare solo materie di competenza del comune con esclusione:
 - a) Delle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b) Della disciplina elettorale e referendaria;
 - c) Delle questioni concernenti persone singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
 - d) Di materie inerenti dati sensibili così come individuati dalla vigente normativa sulla *privacy*;
 - e) Delle progettazioni di opere pubbliche dopo l'approvazione del progetto preliminare;
 - f) Degli atti di pianificazione dopo l'intervenuta approvazione finale.

3. I referendum comunali non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
4. I referendum comunali possono essere promossi:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) dal 50 % più uno dei Consiglieri comunali assegnati al Comune;
 - c) da 110 elettori del Comune di Champorcher.
5. La raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum ai sensi del precedente comma 4 lett. c), è effettuata senza particolari formalità, ad eccezione di:
 - a) accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore;
 - b) le firme debbono essere autenticate da uno dei soggetti previsti dalla normativa nazionale;
 - c) l'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva; in questo caso, oltre alla data, si deve indicare il numero di firme;
 - d) alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati anche collettivi, che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di Champorcher dei sottoscrittori.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari, anche in ordine alla razionalità, alla chiarezza, alla semplicità e coerenza, alla omogeneità ed univocità dei singoli quesiti referendari, viene esaminata dal Segretario comunale.
7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centottanta giorni dal deposito della richiesta.
8. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
9. I risultati verranno proclamati dal presidente del seggio al termine dello spoglio dei voti.
10. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune.

Art. 13

Effetti del referendum consultivo

1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum consultivo è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 14

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco ed il Vicesindaco.

Art. 15

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale, stabilisce gli indirizzi di governo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale.

Articolo 16

Competenze del Consiglio comunale

1. Sono attribuite al Consiglio comunale le competenze espressamente previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54, da specifiche disposizioni normative e regolamentari e dalle disposizioni in materia di elezioni comunali.
2. Al Consiglio comunale, in applicazione dell'art. 21, comma terzo, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54, è attribuita la competenza in merito ai seguenti atti:
 - a) il regolamento edilizio e sue variazioni;
 - b) il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
 - c) i regolamenti in materia tributaria; in materia di polizia urbana, di polizia rurale, di servizio smaltimento rifiuti;
 - d) i progetti di opere pubbliche che comportino variante al piano regolatore generale;
 - e) i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo superiore a 200.000,00 Euro;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
 - g) partecipazione a società di capitali;
 - h) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.
3. Il Consiglio comunale ha, inoltre, competenza in merito a:
 - a) dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere comunale, in caso di almeno tre assenze ingiustificate consecutive;
 - b) anagrafe patrimoniale degli Amministratori del Comune;
 - c) pareri in merito a questioni rilevanti per l'Ente;
 - d) ogni altro oggetto che l'organo esecutivo o il Sindaco intendano sottoporre all'esame dell'organo rappresentativo.

Art. 17

Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

1. Le modalità di convocazione del Consiglio comunale, i requisiti di validità delle adunanze di prima e seconda convocazione, la disciplina del funzionamento delle sedute, nonché ogni altra disposizione inerente il funzionamento del Consiglio comunale, per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il regolamento del Consiglio comunale può altresì disciplinare, nel rispetto dei principi elaborati dalla legge e dalle fonti secondarie, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, assicurando in ogni caso un'adeguata pubblicità dei propri lavori.
3. Il regolamento è adottato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 18

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale ed è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio comunale.
5. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive decade dalla carica.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e il consigliere è sostituito nella prima seduta utile successiva alla dichiarazione di decadenza.

Art. 18bis

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Le cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi degli amministratori comunali sono disciplinate dalla legge.
2. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Art. 19

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, con le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può avvalersi, per il proprio operato, di commissioni costituite nel suo seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, determinandone le competenze ed i poteri.
3. I componenti le commissioni consiliari sono nominati dal Consiglio comunale.

Art. 21

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo e di governo del Comune; essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente ed opera collegialmente attraverso deliberazioni.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di Assessore e da un numero di Assessori, scelti tra i Consiglieri comunali, stabilito dalla vigente normativa regionale. È facoltà del Sindaco, con l'atto di nomina della Giunta, incrementare il numero di assessori di cui al periodo precedente, nel rispetto delle formalità previste dalla normativa regionale. Ove occorrente, il provvedimento di nomina è accompagnato dall'attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.
3. I componenti la Giunta comunale, ad eccezione del Vicesindaco, sono definiti nel numero e nominati dal Sindaco con proprio decreto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso in cui sia necessario adottare delle deliberazioni nel periodo intercorrente tra la

proclamazione degli eletti e la nomina della Giunta, alla deliberazione concorrono soltanto Sindaco e Vicesindaco, salvo ratifica da parte della Giunta una volta nel suo plenum.

4. All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi, nei modi e nei limiti previsti dalla legge regionale.
5. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco e l'assessore è sostituito entro dieci giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
6. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, della nomina della Giunta nonché di ogni altra variazione alla composizione della stessa.
7. Le dimissioni dalla carica di Assessore, indirizzate al Sindaco, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
8. Il Sindaco può, con proprio decreto succintamente motivato, revocare uno o più assessori.
9. Alla sostituzione dei componenti della Giunta dimissionari, impediti permanentemente o temporaneamente, rimossi, decaduti, sospesi, deceduti, revocati, oppure cessati dall'ufficio per qualsiasi altra causa, provvede il Sindaco entro dieci giorni dalla vacanza.
10. Se a seguito di dimissioni, impedimento permanente o temporaneo, rimozione, decadenza, sospensione, decesso o revoca di assessori, i componenti restanti sono compresi nel numero di cui al comma secondo, primo periodo, è facoltà del Sindaco non procedere alla sostituzione, mutando il numero dei componenti la Giunta comunale. Tale facoltà è esercitata mediante l'adozione di apposito decreto.
11. La nomina e la revoca devono essere immediatamente notificate all'interessato.
12. La nomina deve essere formalmente accettata dagli interessati.

Art. 22 Competenze della Giunta

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, svolge le seguenti attività:
 - a) approva i progetti esecutivi, i progetti in fase unica nei casi in cui sono ammessi dal Codice dei contratti pubblici, nonché i progetti di fattibilità tecnico-economica non di competenza del Consiglio comunale, delle opere pubbliche e loro varianti;
 - b) approva i piani, i programmi, i progetti, gli studi di fattibilità, i disegni necessari al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
 - c) adotta i regolamenti dell'ente la cui competenza non è espressamente attribuita dallo Statuto al Consiglio comunale;
 - d) determina la dotazione organica del personale;
 - e) nomina la delegazione trattante di parte pubblica e autorizza il presidente alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;
 - f) approva il piano esecutivo di gestione e assegna le quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile;
 - g) concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari;
 - h) impartisce direttive ai responsabili di spesa;
 - i) preleva dal fondo di riserva;
 - j) contrae mutui ed emette prestiti obbligazionari;
 - l) stabilisce i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - m) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali;
 - n) determina le tariffe e il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione;
 - o) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - p) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni nonché, se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, dispone in merito ad acquisti, alienazioni e permuta immobiliari;
 - q) approva la regolarizzazione dei lavori, degli acquisti di beni e servizi effettuati in urgenza e derivanti dal verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili;

- r) emana disposizione di indirizzo agli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - s) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola e artigianale.
3. Alla Giunta comunale spetta la competenza residuale di cui all'art. 23, comma terzo, e di cui all'art. 117, comma quarto, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54.

Art. 23 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano di età.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
3. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma quinto.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge o dai regolamenti comunali.
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.
6. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione e può disciplinare, con proprio regolamento e nel rispetto dei principi elaborati dalla legge e dalle fonti secondarie, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza.

Art. 24 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Il Sindaco deve prestare giuramento nella stessa seduta del Consiglio comunale successiva alla proclamazione degli eletti, pronunciando la seguente formula " Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico. Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public ".
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Ha poteri di vigilanza e controllo in merito all'attività delle aziende speciali, delle associazioni dei Comuni di cui l'ente fa parte, delle istituzioni e delle società a partecipazione locale.
8. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25 Competenze del Sindaco

1. Il sindaco in quanto Ufficiale di governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.

2. In qualità di Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Presidente della Regione (nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie), ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità all'utenza, il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili e urgenti modificando gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
4. Il Sindaco, inoltre, esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - d) nomina e revoca gli assessori e ne coordina la singola attività;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
 - f) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - g) stipula i contratti pubblici rogati dal Segretario comunale;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici;
 - i) fissa la data e convoca i comizi per i referendum comunali;
 - j) quale Autorità comunale di protezione civile adotta tutti gli atti necessari per fronteggiare le calamità e conseguenzialmente la gestione delle stesse;
 - l) emana ordinanze ordinarie in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di polizia locale, di polizia urbana, di polizia mortuaria, di sanità, di igiene pubblica, di ordine pubblico, di circolazione stradale e viabilità, di gestione del servizio idrico integrato, di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
 - m) emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54;
 - n) coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - o) provvede d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - q) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.
5. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti o ordinanze.

Art. 26 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista all'art. 24 comma secondo.
3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

TITOLO IV UFFICI DEL COMUNE

Art. 27 Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale nominato in conformità a quanto previsto dalla legge regionale e dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e di servizi.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti ed inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. Al Segretario comunale è attribuita la funzione di direzione amministrativa dell'ente.
4. Il Segretario comunale sovrintende e coordina i responsabili degli uffici e dei servizi; esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente il Segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con pieni poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.
6. Il Segretario comunale può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

Art. 28 Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto delle disposizioni statutarie, dei regolamenti, degli atti di programmazione, delle direttive degli organi di governo, il Segretario comunale e i responsabili dei servizi espletano l'attività di gestione dell'ente, compresa l'adozione degli atti aventi rilevanza esterna.

Art. 29 Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'attività degli uffici e servizi del Comune si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di programmazione;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) conseguimento della massima flessibilità e collaborazione tra uffici superando la separazione delle competenze nella divisione del lavoro;
 - d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione incentivando la fruibilità dei servizi comunali.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento professionale e la valorizzazione dei dipendenti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza delle enunciazioni di cui ai commi precedenti.
4. Con il regolamento degli uffici e dei servizi sono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili.

Art. 30 Commissioni consultive

1. L'Ente si avvale dell'apporto di commissioni consultive previste da norme.
2. L'organo competente a emanare atti aventi rilevanza esterna nelle materie oggetto di parere nomina le commissioni consultive.

Art. 31
Pubblicazione degli atti on line

1. È istituito l'albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione assolve (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc).
2. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio online, comprese quelle che regolano le richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono contenute nell'apposito regolamento.

Art. 31 bis
Sistemi di comunicazione con il cittadino

1. Il cittadino ha diritto ad una amministrazione moderna e digitale, efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale.
2. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sociale sistematica, tempestiva, continua, completa e attraverso i mezzi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente. Favorisce, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del Comune.
3. Il Comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni. A tal fine mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Il Comune può istituire, previa deliberazione della Giunta comunale, servizi di informazione della popolazione mediante la creazione di profili istituzionali sui *social network* o tramite l'utilizzo di altri canali informativi.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 32
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali dell'ente.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

Art. 33
Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose l'esercizio di funzioni del Comune o esercitare alcune funzioni comunali in maniera associata tramite la Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.

2. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni che stabiliscono anche le modalità dell'eventuale trasferimento del personale tra gli enti.
3. Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso e di vigilanza sulle funzioni delegate.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 34 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
3. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione, per la sua conservazione e per la correlata pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Art. 35 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso attribuite dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere richieste consulenze a tecnici esperti in materia nonché consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio comunale in allegato alla delibera di approvazione per 15 giorni consecutivi.
5. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. A tale scopo sono resi disponibili in un'apposita sezione del sito istituzionale.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 36 Norme finali

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data della loro affissione all'albo pretorio del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.